

REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
IN ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 196/2003

* * * * *

Approvato dal Senato Accademico del 13.12.2005
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20.12.2005

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre. 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento agli articoli 18,20,21,22 e 181, comma 1, lett. a);

Visto il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005 concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Ravvisata la necessità, ai fini dell'attuazione degli articoli 20 e 21, del D.Lgs. 196/2003, di identificare: i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività dell'Università degli studi di Sassari; le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;

Ritenuto di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che questa Università deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, pressoché interamente mediante sui web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, nonché le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché infine la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto, altresì, di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle

effettuate da questa Università, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Considerata l'attività specifica del Gruppo di lavoro CRUI-Università in materia di regolamento di dati sensibili e giudiziari;

Visto lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dalla CRUI-Università in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in data 17 novembre 2005; VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

Vista l'intesa intervenuta il fra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che, per quanto riguarda le strutture e aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, prevede in particolare che:

a) gli aspetti relativi alle attività istituzionali di didattica e di ricerca siano disciplinati secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento predisposto dalla CRUI insieme al Sistema universitario;

b) gli aspetti relativi alle attività assistenziali integrate con l'attività di didattica e di ricerca siano disciplinate secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento delle Regioni e delle Province autonome;

venga verificata la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari e a quanto previsto nel presente Regolamento di quanto disposto nei protocolli di intesa e nelle convenzioni già esistenti tra Università e Regioni.

Considerato che l'intesa fra la Regione e le Università ubicate nel territorio regionale, in attuazione dell'intesa fra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), è in corso di perfezionamento e che la stessa andrà ad integrare il presente regolamento con successivo provvedimento

Adotta

il seguente Regolamento:

ART.1 -AMBITO

Il presente Regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali delle Università

ART.2-OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del Regolamento, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli Uffici e delle Strutture dell'Università, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 62-73,86,95,98 e 112).

2. Ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003. Qualora l'Università,

nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Ateneo, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli artt. 11 e 22 del D.lgs. n. 196/2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

3. Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Università sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003).

4. A tal fine, ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D.Lgs. 196/2003, sono state identificate quattro macro categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:

A - Gestione del rapporto di lavoro del personale docente, dirigente, tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

B - Attività di ricerca scientifica;

C - Attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti;

D - Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.

5. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:

A - denominazione del trattamento;

B - indicazione del trattamento, descrizione riassuntiva del contesto;

C - principali fonti normative legittimanti il trattamento. In relazione a tali fonti ogni successiva modifica o integrazione legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;

D - rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento;

E - tipi di dati trattati;

F - operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento “ordinario” dei dati (raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione).

ART. 3- ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’

1. Il presente regolamento è adottato dal Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore al momento dell’emanazione del provvedimento.

2. Sarà cura dell’Università, una volta adottato il presente Regolamento tramite i propri organi accademici, dare ad esso, con atto di rilevanza esterna, la massima diffusione, secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

Sassari, lì

Il Rettore
(Alessandro MAIDA)

SCHEDA A

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro del personale: dipendente (docente, dirigente, tecnico—amministrativo), dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

1. dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione del personale, verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle cd. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
2. dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti;
3. dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;
4. dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso), aspettative;
5. dati inerenti l'obiezione di coscienza e le convinzioni inerenti la sperimentazione animale;
6. dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica ai fini dell'instaurazione e della gestione di rapporti di lavoro con lavoratori stranieri;
7. dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, collaboratori esterni.

E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti il rapporto di lavoro, raccolti sia presso gli interessati che Fesso i terzi, vengono trattati dagli Uffici e/o dalle Strutture competenti dell'Ateneo, sia su base cartacea che su base informatica.

Principali fonti normative

Codice Civile (artt. 2094-2134); Codice di procedura civile (artt. 409 e ss.); R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); L. 96/1955 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti); D.P.R. u. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); D.P.R. 11. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); 14. 69/1992 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1 9.57, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali); D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); L. 300/1970 (Nonne sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici a combattenti ed assimilati); L. 6 Dicembre 1971 n- 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali); D.P.R. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); L. 200/1974 (Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari); D.P.S. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); D.P.R. 7611/1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali); D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); L. 14 aprile 1982, n. 164 e successive modifiche (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane); L. 205/1990 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 Ottobre 1992 n. 42!); L. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica); D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); D.Lgs. 626/1994 (Igiene e sicurezza sul lavoro); L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); D.Lgs. 564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione); L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335. concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 13.03.1997 n. 59 L. 230/1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); L. 210/1998 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo); L. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2000); L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); D.Lgs. 517/1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419); D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); D.Lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); D.P.R. n. 461/2001 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le

pensioni Privilegiate ordinarie); D.Lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, i.: 53); D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260); D.P.R. 334/2004 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero,); C.C.N.L. vigenti del comparto università; CNL del Comparto Sanità; Contratti Collettivi Provinciali e Nazionali degli operai agricoli e florivaisti vigenti; CCNL per ulteriori Comparti specifici, se ed in quanto applicabili; Statuto di Ateneo; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e Regolamento Didattico d'Ateneo.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- ART. 112: “instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato”;
- ART. 65: “applicazione della disciplina in materia di a) elettorato attivo e passivo (...)”;
- ART 66: “applicazione (..) delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti ed ai responsabili d'imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni”;
- ART 68: “applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni”;
- ART. 70: “applicazione della legge 8 luglio 1998 ti. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza”.

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo X
- informatico X

Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati

- Origine razziale X etnica X
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere X
- convinzioni politiche, sindacali X
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso a tini assicurativi X
- vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso X

- dati di carattere giudiziario
Operazioni eseguibili -
Trattamento “ordinario” dei dati
<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: presso gli interessati X presso terzi X - Elaborazione X Registrazione X Organizzazione X Consultazione X Modifica X Cancellazione X Estrazione X Blocco X Selezione X Utilizzo X - Conservazione X Distruzione X
Particolari forme di elaborazione
<ul style="list-style-type: none"> - Interconnessioni e raffronti di dati: X con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture dell’università che si occupano: della gestione del personale, della gestione del contenzioso, della gestione delle risorse finanziarie. con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini di DPR 445/2000; - Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: X INPDAP — INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, L. 335/1995; L. 152/968); Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR461/2001) INAIL, Autorità di P.S., Sportello unico per l’immigrazione (d.ps. n. 334/2004) e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, DPR 1124/1965); Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali, art. 21 CCNL del 06/07/1995, CCNL di comparto); Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili); Centro per l’impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai sensi della legge 68/1999; Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l’impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999; Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P); Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali; Ministero delle Finanze, nell’ambito dello svolgimento da parte delle Università del ruolo di Centro di assistenza fiscale (CAF), relativamente alla dichiarazione dei redditi dei dipendenti (art. 17 D.M. 164/1999 e art. 2-bis D.P.R. 600/1973); Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, nell’ambito della mobilità dei lavoratori.

SCHEDEAB

Denominazione del trattamento. -
Attività di ricerca scientifica
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p>Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività di ricerca inerenti in lato le scienze tecniche (agraria, architettura, chimica, biologia, ingegneria), scienze mediche e scienze umanistiche (economiche e sociali, giuridiche, politiche, sociologiche e letterarie), scienze della formazione;2. dati sensibili trattati nell'ambito delle attività didattiche e assistenziali connesse alla ricerca;3. dati inerenti lo stato di salute acquisiti nell'ambito delle strutture sanitarie convenzionate. <p>E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</p> <p>I dati sensibili e giudiziari inerenti l'attività di ricerca scientifica, contenuti in documenti cartacei, informatici e/o in video-registrazioni, raccolti sia presso gli interessati che presso terzi, possono essere trattati dalle strutture di ricerca e dai ricercatori, di volta in volta designati incaricati o responsabili, sia su base cartacea che su base informatica, mediante le operazioni nel prosieguo meglio descritte.</p> <p>Potranno essere desunti dati sensibili anche dal trattamento delle immagini e/o dalle dichiarazioni raccolte nel corso di eventuali video-conferenze, tele-consulti, video-registrazioni o interviste che rappresentano possibili modalità di raccolta dei dati a scopo di ricerca, previa informativa all'interessato sugli scopi dell'iniziativa e sulla volontarietà della partecipazione alla ricerca, avendo cura di specificare nel progetto di ricerca i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto.</p>
Principali fonti normative
<p>L. n. 398/1989 (Norme in materia di borse di studio universitarie,); L. 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari); L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); DM 11.4.1998 (Determinazione dell'importo e dei criteri per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca); DM. MURST 242 del 21.5.1998; D.M. 30.4.1999 n. 224 (Norme in materia di dottorato di ricerca); D.P.C.M. 9.4.2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari); D.Lgs. 517/1999 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419); DPR 382/1980 (Riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici del 14.3.2001; Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici del 16.6.2004; Accordo finanziario n. 2004/67/TS; Normativa previdenziale; Normativa fiscale di riferimento; Statuto di Ateneo; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e Regolamento Didattico d'Ateneo.</p>
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
<p>Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none">- ART. 95: "istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario";- ART. 98: "trattamenti effettuati da pubblici: per scopi storici (...), per scopi scientifici"

Caratteristiche del trattamento
<ul style="list-style-type: none"> - cartaceo X - informatico X
Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati
<ul style="list-style-type: none"> - origine razziale X etnica X - convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere X - convinzioni politiche, sindacali X - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie X - vita sessuale nell'ambito delle attività di ricerca inerenti le scienze umane e biomediche X - dati di carattere giudiziario X
Operazioni eseguibili
Trattamento "ordinario" di dati
<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: presso gli interessati X presso terzi X - Registrazione X Organizzazione X Conservazione X Consultazione X Elaborazione X Modificazione X Selezione X Estrazione X Utilizzo X Blocco X Cancellazione X Distruzione X
<p>L'operazione di elaborazione comprende le cautele destinate a rendere anonimo successivamente alla raccolta il dato sensibile e/o giudiziario oggetto di trattamento ai fini della ricerca, a meno che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto nel progetto di ricerca. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima.</p>
Particolari forme di elaborazione
<ul style="list-style-type: none"> - Interconnessioni e raffronti di dati: X con altri trattamenti o banche dati delle Strutture di Ricerca e/o di alti Uffici e Strutture dell'Università. - Comunicazione ai seguenti soggetti: X Altre università, istituzioni e organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti. Altre università, istituzioni e organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca e non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi e per scopi storici o scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. In tali casi, si applicano le ulteriori garanzie previste dagli artt. 8 e 9 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici.

SCHEDA C

Denominazione del trattamento
Attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti.
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p>Sono di seguito descritte le principali caratteristiche,</p> <ol style="list-style-type: none">1. dati relativi agli studenti e/o a familiari diversamente abili o ad elementi reddituali ai fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni relative alle tasse universitarie e di eventuali esoneri dal versamento delle tasse universitarie e/o fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge, nonché dati relativi alla gestione dei contributi straordinari per iniziative degli studenti;2. dati relativi allo status di rifugiato per la fruizione di esoneri e borse di studio;3. dati relativi allo stato di gravidanza al fine di attuare tutte le cautele necessarie per la tutela della donna in stato di gravidanza, sia per motivi didattici, quali la frequenza di laboratori, sia al fine della fruizione di eventuali agevolazioni e benefici di legge;4. dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo svolgimento delle procedure elettorali interne all'Ateneo;5. dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico degli studenti;6. dati relativi alla condizione di disabile per attività di interpretariato, tutorato, trasporto e servizi analoghi per tutti gli studenti portatori di handicap. <p>E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</p> <p>I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti l'attività didattica e la gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono trattati dagli Uffici e/o dalle Strutture competenti, sia su base cartacea che su base informatica.</p>
Principali fonti normative
<p>R.D. 1592/1933 e successive modificazioni e integrazioni. (Testo unica delle leggi sull'istruzione superiore); R.D. 1269/1938 e successive modificazioni e integrazioni. (Approvazione del regolamento sugli studenti); D.P.R. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); L. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica); L. 398/1989 (Norme in materia di borse di studio universitarie) L. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari); L. 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari); L. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.); D.M. 224/1999 (Norme in materia di dottorato di ricerca); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.); L. 148/2002 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.); D.M. 270/2004 (Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509.); D.P.R. 334/2004 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero); D.M. n. 142 del 25/3/1998 e L. 24 giugno 1997, n. 196 (Normativa relativa agli stages); DPCM 9 aprile 2001; L.14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi, di riforma del mercato del lavoro); Contratto Istituzionale Socrates Erasmus vigente; Statuto di Ateneo, Regolamento Didattico di Ateneo, Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; L.R. n. 37 del 14.09.87 (Legge sul diritto allo studio universitario).</p>
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

<p>Sono contenute ne! seguenti articoli del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ART. 64: “cittadinanza,immigrazione e condizione dello straniero”; - ART. 65: “applicazione della disciplina in materia di a) elettorato attivo e passivo (..)”; - A1{T. 68; “concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici abilitazioni (...)”; - ART. 86: “...assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (...)”; - ART. 95: “istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (...)”.
Caratteristiche del trattamento
<ul style="list-style-type: none"> - cartaceo X - informatico X
Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati
<ul style="list-style-type: none"> - origine razziale X etnica X - convinzioni religiose, filosofiche, d’altro genere X - convinzioni politiche, sindacali X - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso a tini assicurativi X - vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso X - dati di carattere giudiziario X
Operazioni eseguibili
Trattamento ordinario dei dati
<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: presso gli interessati X presso terzi X - Elaborazione X Registrazione X Organizzazione X Consultazione X Modifica X Cancellazione X - Estrazione X Blocco X Selezione X Utilizzo X - Conservazione X Distruzione X
Particolari forme di elaborazione
<ul style="list-style-type: none"> - Interconnessioni e raffronti di dati: X con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture dell’Università che si occupano della gestione delle risorse finanziarie, della gestione del contenzioso e della gestione dei servizi informatici. - con altri soggetti pubblici o privati: X Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai tini del DPR 445/2000. - Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: X Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti, Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a permessi di soggiorno, al riconoscimento di particolari status, Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro ai tini dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla riforma del mercato del lavoro, e successive attuazioni), enti di assicurazione per pratiche infortuni. Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai

sensi della L. 390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la mobilità internazionale degli studenti, ai fini della valutazione dei benefici economici e dell'assegnazione degli alloggi (Legge 390/1991 e L.R. n. 37 del 14.09.87).

SCHEDA D

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p>Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dati sensibili e giudiziari inerenti i soggetti coinvolti. <p>E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</p> <p>I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti la gestione del contenzioso e l'attività di consulenza, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici e/o alle Strutture competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.</p>
Principali fonti normative
<p>Codice Civile; Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali); L. 689/81 ('Modifiche al sistema penale); D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada); D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario); D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); D.M. 187/1997 (Regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 355 concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997n. 59); L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260); C.C.N.L. vigenti del comparto università; Contratti Collettivi Provinciali e Nazionali degli Operai Agricoli e Florovivaisti vigenti; Statuto di Ateneo; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.</p>

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
<p>Sono contenute nei seguenti articoli del Codice: ART. 71, comma 1, lett. A): “applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi “; - ART 71, comma 1, lett. A): “far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (..)”; - ART. 67, comma 1, lett. A): “verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge. a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti”.</p>
Caratteristiche del trattamento
<ul style="list-style-type: none"> - cartaceo X - informatici X
Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati
<ul style="list-style-type: none"> - origine razziale X etnica X - convinzioni religiose, filosofiche, d’altro genere X - convinzioni politiche, sindacali X - stato salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso X - vita sessuale X - dati di carattere giudiziario X
Operazioni eseguibili
Trattamento “ordinario” dei dati
<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: presso gli interessati X presso terzi X - Elaborazione X Registrazione X Organizzazione X Consultazione X Modifica X Cancellazione X Estrazione X Blocco X Selezione X Utilizzo X - Conservazione X Distruzione X
Particolari forme di elaborazione
<ul style="list-style-type: none"> - Interconnessioni e raffronti di dati: X con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture dell’Università che si occupano: della gestione del personale, della gestione delle risorse finanziarie, della gestione dell’attività didattica e di ricerca, della stipula-esecuzione dei contratti e della gestione delle procedure formali ed informali di scelta del contraente. - Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: X Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo; Autorità Giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, arbitri, Amministrazioni interessate ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione; Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;

Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni.